ATTRIBUZIONE DI UN ASSEGNO TEMPORANEO AL PERSONALE DEL L'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 4

All'onere di lire 20.500.000.000 recato dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1962-1963, si provvede per lire 10.000.000.000 mediante sovvenzione straordinaria del Tesoro a carico del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso e per la differenza con il maggior gettito derivante dall'aumento delle tariffe ferroviarie. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione del Ministero del tesoro e al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Versione in vigore dal 14 febbraio 1963, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attribuzione di un assegno temporaneo al personale del l'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 6 febbraio 1963, n. 45
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attribuzione-di-un-assegno-temporaneo-al-personale-del-l/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it